



COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia Regionale di Trapani

Settore IV

**Procedura aperta per affidamento del servizio finalizzato alla “
Redazione del Piano di Mobilità sostenibile interna alle Isole Minori
Siciliane Occidentali “ PMS – Isole Minori Occidentali**

VERBALE DI GARA VERIFICA DOCUMENTAZIONE 6^ SEDUTA

L'anno duemilanove addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 10.40 in
Pantelleria nell'Ufficio del Responsabile Settore IV in seduta riservata,
riprendono le operazioni di gara della Commissione di gara nominata con
determina del Responsabile del Settore IV n° 226 del 29.09.2009, composto
da:

- Dott. Salvatore Belvisi - Responsabile del Settore IV dell'Ente
comunale – Presidente;
- Arch. Domenico Orobello – Funzionario tecnico dell'Ente comunale –
Componente;
- Geom. Giuseppe Gabriele – Funzionario Tecnico dell'Ente comunale -
Componente;

Si passa ad esaminare l'istanza del concorrente TRT Trasporti e Territorio
Srl, precedentemente escluso per i seguenti motivi: *“Costituendo RTI TRT
Trasporti e Territorio S.r.l. (Capogruppo) e Ambiente Italia (Mandataria)
Dall'esame della documentazione la società TRT s.r.l. a mezzo
dell'amministratore delegato, dichiara di essere la stessa l'unica*

rappresentante legale della società, mentre dal certificato camerale si evince la presenza di un Presidente del Consiglio di Amministrazione che per legge ha la rappresentanza legale della società. A fronte di tale apparente incongruenza si provvede alla stampa di un certificato camerale aggiornato che conferma la precedente fattispecie (Presidente ed amministratore delegato non coincidenti, ovviamente nella medesima persona)Il Presidente a fronte di quanto sopra contatta telefonicamente la società e dai contatti telefonici avuti con la D.ssa Silvia Maffii si evidenzia la presenza di un verbale del consiglio di Amministrazione che giustifica le dichiarazioni dell'amministratore delegato. Dall'invio di un fax di tale verbale si evidenziano i poteri dell'amministratore delegato ma viene altresì confermata la presenza di un Presidente del Consiglio di amministrazione diverso dallo stesso amministratore e che per legge come su citato , ha la rappresentanza legale della società. In tale realtà documentata la società TRT s.r.l. presenta una carenza della documentazione in quanto il Presidente del consiglio di amministrazione non rende le dichiarazioni espressamente previste dal disciplinare di gara a pena di esclusione di cui all'art. 10 punto C (assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lvo 163/2006 lettere b) e c) né tantomeno l'amministratore dichiarante rende tali dichiarazioni in nome e per conto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La Commissione dichiara ai sensi dell'art. 15 punto c.1 e c2 del disciplinare di gara il concorrente escluso”

Da un esame approfondito dell'istanza di riammissione alla gara del predetto concorrente, in uno alla certificazione del C.C.I.AA. e al contenuto degli artt. 2381 e 2384 del c.c., si rileva che nel certificato camerale risulta sì un

Presidente del consiglio di amministrazione, ma lo stesso (fra i contenuti di cui al punto “ricoprimento di cariche e qualifiche”) non risulta avere alcun potere di rappresentanza.

La circostanza appena rilevata si inserisce in un discorso più ampio che nella letteratura in argomento prevede che nelle società per azioni e nelle aziende organizzate in modo analogo il presidente del consiglio di amministrazione sia il membro del consiglio di amministrazione che lo presiede, con il compito di convocare le sedute, dirigerne lo svolgimento e proclamare il risultato delle votazioni. Può essere eletto dallo stesso consiglio o dall'assemblea dei soci.

Il presidente del consiglio di amministrazione, specie nelle società più piccole, può essere anche capo azienda, sebbene sia considerata buona pratica la separazione tra i due ruoli e l'affidamento della presidenza ad un amministratore non esecutivo, ossia non investito di responsabilità manageriali.

Nel caso in specie ricorre la circostanza di cui alla superiore letteratura, in quanto è esistente una dissociazione dei poteri rappresentativi orbene, da un lato il Consiglio di Amministrazione cui compete il potere di determinare la volontà sociale e dall'altro il rappresentante legale in grado di dichiararla (nota del ricorrente).

Il combinato disposto fra il certificato camerale della società in uno al dettato dell'art. 2381 del c. civile che prevede “ *Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno ne coordina i lavori e provvede affinché adeguata informazione sulle materie iscritte nell'ordine del giorno vengano fornite da tutti i consiglieri*”, non mettono in luce nessun potere di rappresentanza esterna del presidente del C.d.A.

	Tale potere, disciplinato dall'art. 2384 del c.c. demanda allo statuto societario	
	o alla deliberazione di nomina, l'attribuzione del potere di rappresentanza	
	che, nel caso in esame, non pare essere attribuita al presidente del consiglio di	
	amministrazione, bensì al solo Amministratore delegato.	
	A fugare ogni dubbio è la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 da	
	parte del Presidente del C.d.A. (allegata all'istanza) con la quale il sig. Marco	
	Guido Ponti dichiara di non avere potere di legale rappresentanza della	
	società.	
	Per quanto sopra, la Commissione ritiene possa essere accolta l'istanza di	
	ammissione del concorrente ATP: TRT Trasporti e Territorio Srl	
	(capogruppo).	
	Si passa all'esame dell'istanza del concorrente T.P.S S.r.l. avanzata dall'avv.	
	Anna Rita Bocchini ed integrata dalle dichiarazioni rese a verbale dall'Ing.	
	Guido Francesco Marino. Il concorrente era stato escluso dalle procedure di	
	gara in seguito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 48 del D.Lvo 163/2006	
	per le seguenti ragioni: <i>"...In merito ai requisiti dichiarati in ottemperanza</i>	
	<i>all'art. 10.g del disciplinare di gara, il concorrente fa espressamente</i>	
	<i>riferimento (a pena di esclusione dalla gara) alla composizione del gruppo</i>	
	<i>di lavoro con l'indicazione dei nominativi dei professionisti per ciascuna</i>	
	<i>materia richiesta dal disciplinare di gara comprovando ai sensi dell'art. 14</i>	
	<i>punto 6.1 lettera d l'appartenenza (direttamente o indirettamente) dei su</i>	
	<i>esposti professionisti alla dotazione stabile del concorrente. La Commissione</i>	
	<i>ritiene che la comprova fornita sia insufficiente e del tutto inadeguata alla</i>	
	<i>congruenza tra quanto dichiarato e quanto dimostrato. In particolare il</i>	
	<i>concorrente indica nel gruppo di lavoro:</i>	

1) l'Ing. Stefano Ciurnelli nel ruolo di capogruppo coordinatore tecnico scientifico;

2) Ing. Guido Francesco Marino nel ruolo di laureato in ingegneria dei trasporti;

3) Ing. Nicola Murino nel ruolo di ingegnere ambientale

4) Arch. Ugo Baldini nel ruolo di esperto i metodologie di VIA VAS

5) Ing. Daniele Perella nel ruolo di esperto in sistemi info telematici

Alla composizione base il concorrente indicava in sede di gara la possibilità di eventuali altri componenti il gruppo di lavoro nelle persone:

a) Ing. Giancarlo Bocchini

b) Arch. Jacopo Ognibene

c) Ing. Tatiana Fontanesi

In sede di verifica e come espressamente indicato all'art. 14 punto 6.1 lettera d del disciplinare di gara la comprova dei requisiti avverrà :

d.1) per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 53 e 54 del d.P.R. n. 554 del 1999;

d.2) per i dipendenti dai libri matricola, denuncie o distinte relative ai versamenti contributivi;

d.3) per i professionisti consulenti con contratti almeno su base annua e con rapporto esclusivo, iscritti ai rispettivi e muniti di partita IVA, che firmino il progetto, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime;

d.4) per i collaboratori a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo

61, comma 2, dello stesso decreto o di altre forme di contrattualizzazione, che non possono essere computati), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;

A tal proposito la Commissione rileva che a carico dei soggetti indicati nel gruppo di lavoro Ing. Ciurnelli ed Ing. Marino non è pervenuta alcuna documentazione, fra quelle sopra esposte, a comprovare l'attività nel ruolo di professionisti all'interno della struttura del concorrente, atteso che lo stesso concorrente dichiara che non sono presenti soci attivi all'interno della TPS srl. Per quanto riguarda l'ing. Marino si fa presente che il concorrente ha allegato le fatture che lo stesso ingegnere nella qualità di collaboratore ha emesso nell'anno 2008 nei confronti della società concorrente. Si ritiene che la predetta certificazione non sia da sola sufficiente a comprovare il predetto requisito in quanto ai sensi del punto d3 del sopracitato art. 14.6 si sarebbe dovuto fornire anche copia del relativo contratto operante tra la società ed il professionista. A dimostrazione dei requisiti in capo all'ing. Perella Daniele il concorrente trasmette il relativo contratto senza corredarlo delle distinte dei versamenti contributivi o di altro documento equivalente. In capo all'arch. Ugo Baldini, esperto specializzato in tecniche di VIA e VAS nulla viene prodotto circa il rapporto tra lo stesso ed il concorrente né il presente nominativo è riportato nel certificato CCIAA presentato dal concorrente stesso.

Si rappresenta ulteriormente che sul predetto professionista non vengono trasmesse certificazioni o attestazioni alcune comprovanti la specificità del servizio che lo stesso è chiamato a svolgere.

In merito agli altri (ed eventuali) componenti del gruppo di lavoro si rileva

*che per l'ing. Giancarlo Bocchini non è pervenuta alcuna documentazione ,
fra quelle sopra esposte, a comprovare l'attività nel ruolo di professionista
all'interno della struttura del concorrente ,atteso che lo stesso concorrente
dichiara che non sono presenti soci attivi all'interno della TPS srl. Per
quanto riguarda l'Arch Ognibene si fa presente che il concorrente ha
allegato le fatture che lo stesso architetto nella qualità di collaboratore ha
emesso nell'anno 2008 nei confronti della società concorrente. Si ritiene che
la predetta certificazione non sia da sola sufficiente a comprovare il predetto
requisito in quanto ai sensi del punto d3 del sopracitato art. 14.6 si sarebbe
dovuto fornire anche copia del relativo contratto operante tra la società ed il
professionista. In capo all'Ing. Tatiana Fontanesi nulla è pervenuto. Si
rappresenta ulteriormente che sul predetto professionista non vengono
trasmesse certificazioni o attestazioni alcune comprovanti la specificità del
servizio che lo stesso è chiamato a svolgere.
Pertanto, ai sensi dell'art. 14 punto 6.2 lettera a) del disciplinare di gara il
concorrente viene escluso..."*

La Commissione valutate le motivazioni a suffragio della tesi di
riammissione ritiene che permangano le condizioni che hanno portato
all'esclusione del concorrente stesso.

L'istanza e le dichiarazioni dell'amministratore delegato assunte a verbale, in
esame, nulla evidenziano in merito alla carenza documentale lamentata dalla
commissione a carico del concorrente ne fornisce chiarimenti circa i
professionisti e la appartenenza alla dotazione del concorrente stesso anzi,
dichiara che il bando non prevedeva tale fattispecie.

La Commissione (che nei propri comportamenti si uniforma anche alle norme

	del bando e relativo disciplinare) ritiene che la carenza documentale sia tale	
	da non ritenere accoglibile l'istanza di ammissione proposta dal concorrente	
	T.P.S. S.r.l..	
	In ultimo e non in ordine di importanza, il concorrente indica nel gruppo di	
	lavoro un componente essenziale individuandolo nell'arch. Ugo Baldini	
	esperto specializzato in tecniche di VIA e VAS, ma nulla viene prodotto circa	
	il rapporto tra lo stesso ed il concorrente. Da successivi contatti telefonici il	
	concorrente dichiara al Presidente della Commissione che l'arch. Baldini	
	sarebbe stato destinatario di un contratto ad hoc nel caso il concorrente fosse	
	rimasto aggiudicatario del servizio.	
	Anche in tale fattispecie, la commissione ritiene che il concorrente ha inteso	
	ricoprire con liberi professionisti, alcune figure professionali che dovevano	
	costituire la struttura operativa minima richiesta dal bando di gara. All'uopo e	
	per il caso in specie, la Commissione richiama la determinazione dell'AVCP	
	3/2002, la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n. 1075 ed il	
	parere dell'AVCP 258 del 10/12/2008.	
	In quanto "risorse esterne" e in particolare l'arch. Baldini, tali professionisti	
	alla data di presentazione dell'offerta non erano né soci, né direttori tecnici,	
	né facevano parte dell'organico del concorrente né della sua struttura in	
	qualità di collaboratori coordinati e continuativi delle stesse e nemmeno	
	partecipavano al raggruppamento medesimo in virtù di un vincolo associativo,	
	costituito o costituendo.	
	A tal fine l'Autorità, con determinazione 3/2002 ha chiarito che, dall'esame	
	coordinato dell'art. 17, comma 14/quinquies e dell'art. 17, comma 8, della	
	legge 109/1994 e s.m., ora rispettivamente trasfusi nell'art. 91, comma 3, e	

nell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, si evince che lo status giuridico caratterizzante il rapporto tra il professionista ed il soggetto affidatario possa essere sia di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione coordinata o continuativa.

Rimangono, pertanto, esclusi dalle previsioni normative i rapporti di consulenza professionale "ad hoc", che possono configurarsi nello specifico come forma di subappalto, esplicitamente vietata dalle norme, in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima dell'affidamento dell'incarico.

Per tali motivazioni l'istanza di riammissione del Concorrente non viene accolta e si conferma l'esclusione della T.P.S. S.r.l. dalle procedure di gara.

Alla luce di quanto sopra il Presidente della Commissione riferirà all'Ente appaltante affinché si proceda alla segnalazione all'AVCP per l'irrorazione delle eventuali sanzioni di cui all'art. 6 c. 11 del d.lgs 163/2006, in quanto il concorrente non ha dimostrato i requisiti richiestigli, quale concorrente estratto ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 163/2006.

La Commissione sospende la seduta riservata per passare in seduta pubblica al fine di aggiornare l'elenco delle imprese ammesse e di quelle escluse dopo l'esame delle istanze di riammissione alla gara.

Alle ore 12,00 la seduta viene chiusa.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Belvisi

